

Oggetto: Variazione saggio legale di interessi

Riteniamo utile informarVi che, con l'approvazione del Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 di sabato 15 dicembre 2018 Serie Generale, è stato modificato il saggio degli interessi legali che, a partire **dal 1° gennaio 2019**, è fissato in misura pari all'**0,8%** (in luogo del 0,3% vigente fino al 31 dicembre 2018).

La modifica, come di consueto, determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L'effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso *ex art. 13 del DLgs. 472/97*.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari allo 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; delle rendite o pensioni a tempo determinato; delle rendite e delle pensioni vitalizie; dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 18 dicembre 2018

Studio Dattilo Commercialisti Associati